

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1969

(27^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della Torre pendente di Pisa » (643) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore . . .	Pag.	359, 367, 369
ANDÒ		366
BONAZZI		365
GENCO		365
MADERCHI		365
MAIER	362, 364, 365,	366
NATALI, ministro dei lavori pubblici		368
PERRI	364,	366
RAIA		366
VOLGGER		366

Discussione e approvazione:

« Ampliamento e sistemazione della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale (Rieti) » (698) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	370, 371
GENCO, relatore	370
NATALI, ministro dei lavori pubblici	371

Sono presenti i senatori: Abenante, Andò, Avezzano Comes, Bargellini, Bonazzi, Crollalanza, De Matteis, Fabretti, Indelli, Maderchi, Massobrio, Noè, Perri, Piccolo, Poerio, Raia, Sammartino, Tansini, Togni, Venturi Lino e Volgger.

Ai sensi dell'articolo 24, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Maier.

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Natali e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Lo Giudice.

P I C C O L O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della Torre pendente di Pisa » (643) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo conso-

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

lidamento della Torre pendente di Pisa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 643, approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1969, risulta dalla unificazione dei due disegni di legge n. 441 e n. 442, presentati al Parlamento dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro della pubblica istruzione.

Le note vicende politiche non hanno consentito al presente disegno di legge un iter legislativo più rapido, che pur sarebbe stato necessario ove si consideri che ci troviamo di fronte a un provvedimento di carattere urgente che investe un problema antico, caratterizzato in sommo grado da importanti riflessi culturali, artistici ed economici. Dobbiamo auspicare pertanto che il provvedimento in esame sia idoneo a consolidare definitivamente la Torre di Pisa, monumento unico al mondo, in modo che si possa porre fine a preoccupazioni antiche e recenti.

Le voci di allarme suscitate dalla pendenza della Torre si sono levate infatti fin dai primi anni di questo secolo, ma la mancanza di verticalità del monumento si manifestò sin dall'inizio della costruzione, già nel 1174 allorchè Bonanno Pisano prima e, dopo una lunga interruzione, Giovanni Pisano si accorsero del cedimento della base, dovuto alla natura acquitrinosa del terreno.

Ritengo non sia necessario, ai fini della nostra discussione, soffermarsi intorno a problemi di ordine tecnico che, per la loro complessità, involgono tecnica e scienza; basti qui ricordare che quando la Torre fu completata, nel 1310, già lo strapiombo era di metri 1,43 e che, dopo varie alternanze, nel tempo, di accelerazioni e decelerazioni del movimento di tendenza, siamo ora in una fase di decelerazione, misurata, dagli apparecchi di precisione installati nella stessa Torre, in 0,8 millimetri all'anno. Sarem-

mo quindi in una fase di « stanca » del movimento, se così si può dire, ma ciononostante si rendono necessari urgenti provvedimenti, in quanto è la natura stessa del terreno che non offre condizioni di stabilità.

Infatti, secondo valutazioni effettuate dai tecnici, il terreno di Pisa potrebbe sopportare un carico intorno ad un chilogrammo per centimetro quadrato, mentre quello sul quale sorge la Torre è caricato, nel punto di maggiore sollecitazione, con ben dodici chilogrammi.

Non ritengo siano necessari altri dettagli tecnici.

Dopo la nomina di varie commissioni di studio, la prima delle quali risale al 1907, un tentativo infruttuoso di stabilizzazione effettuato nel 1934 e la presentazione di numerosi studi e proposte (ve ne sono più di 3.000 presso il Ministero della pubblica istruzione e dei lavori pubblici), con legge 19 maggio 1965, recante « Norme per il consolidamento della Torre di Pisa », venne istituita una commissione col compito di indagare su tutto il materiale raccolto dalle commissioni precedenti e su tutti gli aspetti che interessano il consolidamento e furono stanziati a tale scopo 200 milioni di lire.

La commissione, della quale fanno tuttora parte 24 studiosi, compresi due esperti stranieri, uno inglese e l'altro tedesco, e che si è interessata ai diversi aspetti: geotecnico, petrografico e mineralogico, fisico-chimico-geometrico di struttura, geodetico, idrografico, idrologico e storico-paleologico, ha raccolto il lavoro compiuto in una relazione e pertanto gli studi che la commissione ha effettuato devono intendersi il presupposto del disegno di legge che ci viene sottoposto per l'approvazione. Esso deriva, come ho detto, da un'opportuna unificazione di due precedenti disegni di legge e ci viene presentato sotto il titolo: « Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della Torre pendente di Pisa ».

Con l'articolo 1 del provvedimento in esame è autorizzata la spesa di 3 miliardi e 200 milioni di lire così ripartita:

esercizio 1967	L. 700 milioni
» 1968	» 1.250 »
» 1969	» 1.250 »

Le relative somme sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi e i periodi suddetti.

Per questo articolo, come per l'articolo 6, che concerne anche il finanziamento, non vi sono state modifiche sostanziali rispetto ai precedenti disegni di legge, in quanto si è fatto riferimento agli stessi capitoli di bilancio.

Per quanto concerne la misura dello stanziamento, pari alla somma degli stanziamenti dei due precedenti disegni di legge, è da precisare che essa deve essere considerata come una previsione di larga massima e quindi puramente indicativa, in quanto non si è in presenza di alcun progetto definitivo e non si può prevedere quale sarà la soluzione finale tecnica che sarà adottata.

Ciò deriva dal fatto che la commissione di cui alla legge 10 maggio 1965, n. 506, non ha preso in esame i progetti finora presentati, sia poichè riteneva — come tuttora ritiene — che tali progetti non siano sufficientemente dettagliati, mancando degli elementi che la commissione stessa ha teso ad assumere, sia in quanto questo compito esula da quelli ad essa istituzionalmente attribuiti.

A carico della somma stanziata dall'articolo 1, l'articolo 2 autorizza:

a) l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle spese di presidio a salvaguardia, « se necessarie »;

b) l'espletamento del concorso, o appalto concorso, a carattere internazionale; la corresponsione dei premi ai concorrenti, nonchè gli eventuali rimborsi di spese, come previsto nel bando;

c) la progettazione esecutiva delle opere di consolidamento, nel caso che venga prescelto il concorso di progettazione;

d) l'esecuzione di dette opere;

e) i rimborsi di spese e i compensi ai componenti le commissioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge;

f) il contributo di cui all'articolo 5 all'Opera della Primaziale di Pisa.

L'articolo 2 è forse quello che ha subito le maggiori trasformazioni rispetto alle pre-

cedenti formulazioni. È da rilevare in primo luogo che esso considera opportunamente una spesa globale, invece delle spese distinte previste dai due precedenti disegni di legge, e precisamente: spese per opere di presidio, spese per il definitivo consolidamento del monumento, nonchè per rimborsi e compensi alle due commissioni di cui ai successivi articoli 3 e 4.

L'articolo 2 propone peraltro due limitazioni: la prima per quanto riguarda l'espletamento del concorso, o appalto-concorso, di cui al comma b) dello stesso articolo, la cui spesa non deve superare i 300 milioni di lire; l'altra è quella relativa alle spese e ai compensi delle due commissioni, che non devono superare nel complesso i 200 milioni di lire, oltre ai residui dei 200 milioni stanziati per la commissione istituita con la legge n. 506 del 19 maggio 1965, ammontanti a 70 milioni di lire.

Ritengo superfluo sottolineare l'opportunità dello stanziamento globale, pur temperato dalle anzidette limitazioni, e dei vantaggi che ne derivano.

Un'altra innovazione importante dell'articolo 2 riguarda le spese di presidio a salvaguardia della Torre.

I due precedenti disegni di legge distinguevano nettamente le opere di presidio da quelle di consolidamento definitivo, mentre, ai sensi dell'articolo 2, le prime sono poste solo come « possibilità ». Non si afferma, in altri termini, che esse debbono essere assolutamente eseguite, ma soltanto che, ove si dovesse verificare la necessità, « potranno » essere eseguite.

Non potevano non sorgere, a tal riguardo, come infatti sono sorte, alcune perplessità in merito alla opportunità di procedere preventivamente alle opere di presidio e di sostenerne il relativo costo, prescindendo dalla soluzione definitiva che sarà adottata per le opere di consolidamento, quando le prime avrebbero potuto creare degli ostacoli alle seconde e prolungarne anche i tempi tecnici di esecuzione.

Inoltre, trattandosi di un'opera che da un punto di vista architettonico ha un valore altissimo e date le particolari caratteristiche dei lavori da eseguire, con l'articolo 3

si è inteso istituire una procedura diversa da quella abitualmente seguita per quanto concerne le eventuali proposte e progettazioni di varianti che dovessero eventualmente insorgere in corso d'opera.

Come naturale sviluppo della legge n. 506 del 1965, si è pertanto precisato con questo articolo che, in luogo degli organismi consultivi cui normalmente sarebbero sottoposte le eventuali varianti (organismi del Ministero dei lavori pubblici e Consiglio di Stato), vale in materia la competenza della stessa commissione giudicatrice del concorso o appalto concorso.

L'opportunità di questo dettato è evidente ove si consideri la natura dei particolari lavori da eseguire, i quali postulano appropriate norme anche per la parte esecutiva che concerne i lavori medesimi.

Alla commissione stessa è altresì demandato il compito di definire le opere previsionali di salvaguardia di cui all'articolo 2 — se necessarie — e di esprimere il parere in merito al relativo progetto esecutivo, mentre il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere alla esecuzione delle dette opere anche mediante affidamento a trattativa privata, prescindendo da ogni altro parere di organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

L'esigenza di accelerare procedure e tempi tecnici di esecuzione traspare dall'intera formulazione di questo articolo.

Con l'articolo 4, la direzione dei lavori, per tutte le opere, viene affidata ad una commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, costituita da un impiegato appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'amministrazione dei lavori pubblici, che ne assume la presidenza, da un impiegato appartenente alla carriera direttiva della direzione generale per le antichità e le belle arti, designato dal Ministero della pubblica istruzione e da un docente universitario esperto.

La necessità della costituzione di questa seconda commissione è evidente, ove si considerino la diversa competenza ed i differenti compiti in rapporto alla prima.

L'articolo 5 prevede la corresponsione di un contributo annuo all'Opera della Prima-

ziale di Pisa, per non più di due anni, pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera stessa, che si determineranno a seguito degli eventuali lavori di salvaguardia e dei lavori di consolidamento.

L'Opera della Primaziale di Pisa ha mille anni di vita, impiega 43 persone tra impiegati e operai e si è sempre occupata della manutenzione di tutto il patrimonio del complesso della Torre e del Battistero.

A causa della chiusura dell'ingresso alla Torre, durante l'esecuzione dei lavori, la Opera si troverebbe nell'impossibilità di continuare a corrispondere i salari e gli stipendi ai propri dipendenti e pertanto l'articolo in esame prevede un intervento dello Stato, diretto ad integrare il bilancio della Primaziale.

Il contributo verrà corrisposto fino ad un limite massimo di 80 milioni.

In merito all'articolo 6, infine, che stabilisce la copertura finanziaria, non ritengo siano necessarie particolari delucidazioni, pur rimanendo a disposizione degli onorevoli colleghi per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

Desidero concludere questa mia breve relazione con una raccomandazione ed un auspicio: l'urgenza di approvare questo disegno di legge che provvede alla salvaguardia, vogliamo augurarci definitiva, di uno dei monumenti più insigni della civiltà artistica di Pisa, civiltà che risale all'XI secolo, e l'auspicio che l'episodio, sia pure importante e artisticamente di primaria grandezza della Torre di Pisa, costituisca l'avvio di una politica globale che, partendo dalla valutazione complessiva del pubblico interesse che presenta la conservazione del nostro patrimonio artistico e paesaggistico, promuova i necessari provvedimenti, nel quadro di una visione organica e moderna del problema.

M A I E R . Mi scuso con il Presidente, con l'onorevole Ministro e con i colleghi se farò loro perdere un po' di tempo con l'intervento che mi accingo a fare.

Mentre il Presidente esponeva la sua relazione così lucida e completa ho sentito alcuni colleghi fare esclamazioni di sor-

presa nell'udire la cifra di tre miliardi. Sono particolarmente interessato alla conservazione della Torre di Pisa per un fatto soprattutto sentimentale perchè profugo dalla Carnia allo scoppio della prima guerra mondiale ho trascorso la mia infanzia proprio vicino alla piazza del Duomo a Pisa. Quindi le osservazioni che farò non vogliono tendere ad intralciare l'esecuzione di quanto è necessario, bensì a ricercare la soluzione più idonea anche in vista di una spesa così rilevante. Il 13 novembre del 1968 presentai questa interrogazione ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici: « Per conoscere se intendono prendere in esame, e in quale forma, la proposta del Soprintendente ai monumenti e alle gallerie di Pisa, ingegnere Ubaldo Lumini, relative ai provvedimenti da adottarsi per la Torre di Pisa.

In una sua relazione, tenuta alla fine di settembre 1968 al convegno sul restauro monumentale tenutosi in Pistoia, l'ingegnere Lumini ha sostenuto, sulla base di dati di fatto accaduti durante la costruzione della Torre di Pisa e da lui scoperti sulla Torre stessa, che è possibile, con un mezzo di estrema semplicità tecnica, far recedere il piano di base della Torre dalla sua attuale pendenza verso il sud per lo meno di alcuni centimetri, cioè quanto basta per ritornare indietro, nelle condizioni statiche, di qualche centinaio di anni.

Tutto ciò, inoltre, apportando una ridistribuzione dei carichi sulla base assolutamente nuova, dovrebbe, secondo lo sviluppo del concetto enunciato dall'ingegnere Lumini, condurre a definitivo consolidamento. In tale caso non sarebbero necessarie opere di sottofondazione di qualsiasi genere. A questo proposito è da tener presente la vicinanza del Duomo; infatti, facendo opere di sottofondazione mi sembra, anche se non mi intendo di queste cose, che si potrebbe andare ad incidere sulla stabilità del Duomo. Sarebbero necessarie solo opere tendenti a guidare e realizzare in modo opportuno una ridistribuzione dei carichi sul terreno, conseguente ad un leggero raddrizzamento del monumento derivato da un affondamento pendolare del medesimo di qualche centimetro.

Il metodo proposto dal Soprintendente di Pisa darebbe inoltre, a suo dire, i seguenti risultati: assoluta conservazione del monumento che non verrebbe manomesso comunque in nessuna benchè minima parte; nessun pericolo per la statica della Torre poichè il terreno delle fondazioni e quello periferico, anche a notevole distanza dalla Torre stessa, non verrebbero toccati in nessun modo; il progetto costituirebbe in ogni caso una semplice quanto validissima opera provvisoria che assicurerebbe la stabilità della Torre per tutto il tempo che le apparecchiature rimarrebbero in essere e senza arrecare pregiudizio alcuno.

Il costo dell'opera oscillerebbe tra gli 80 e i 120 milioni, e se si considera che è stata prevista invece una spesa di 500 milioni per provvedere ad opere provvisorie e di oltre 2 miliardi per l'appalto-concorso per le opere definitive, appare evidente quale sia l'interesse della proposta avanzata dal Soprintendente di Pisa ed è appunto per tale motivo che l'interrogante, attesa anche la autorità da cui proviene, chiede sia attentamente vagliata ».

Questa è la risposta del Ministro:

« Si risponde anche per conto del Ministero dei lavori pubblici.

Va premesso che, per il consolidamento della Torre di Pisa, sono pervenute alla Commissione di cui all'articolo 1 della legge 19 maggio 1965, n. 506, circa tremila proposte e idee di progetto.

Nessun giudizio è stato tratto su di esse, poichè compito precipuo della cennata Commissione è l'accertamento delle condizioni atte a giustificare l'intervento sull'insigne monumento e la definizione dei termini, delle modalità e delle norme di massima, in base ai quali l'intervento medesimo dovrebbe avere luogo. Inoltre, avendo la Commissione stabilito che i lavori di consolidamento vengano predeterminati con il sistema dell'appalto-concorso, qualsiasi proposta o idea non potrà essere fatta valere se non nei termini e con l'osservanza delle modalità prescritte nel relativo bando di prossima emanazione.

Quanto, in particolare, alla proposta del Soprintendente ai monumenti e gallerie di

Pisa, ingegnere Ubaldo Lumini, concernente il consolidamento della Torre di Pisa, enunciata in un convegno e caldeggiata dall'onorevole interrogante, va premesso che, ai fini della scelta da parte della Commissione predetta, nessuna deroga è possibile ai principi già indicati.

E, d'altro canto, l'ingegner Lumini non ha mai comunicato al Ministero dei lavori pubblici — nè alla Commissione di cui alla cennata legge per il consolidamento della Torre di Pisa, della quale lo stesso funzionario fa parte — l'idea di cui l'onorevole interrogante ci riferisce.

Tuttavia il Ministero della pubblica istruzione ha attentamente valutato, per la parte di propria competenza, la proposta stessa e ha inoltre preso contatti con il Ministero dei lavori pubblici, per esaminare la opportunità di dare immediato corso alle opere previste dallo studio dell'ingegner Lumini, con il finanziamento dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

È appena il caso di far presente, infine, che presso la IX Commissione permanente della Camera dei deputati sono iscritti i seguenti disegni di legge: n. 411 — "Provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa", relatore Pisoni (parere della V della VI e della VIII Commissione); n. 442 — "Esecuzione di opere di presidio della Torre pendente di Pisa", relatore Pisoni (parere della V, della VI e della VIII commissione) ».

Ora quello che appare veramente strano è che, di punto in bianco, senza aver ufficialmente interpellato la Commissione di cui all'articolo 1 della legge 19 maggio 1965, n. 506, come può essere ovviamente provato, si escluda la possibilità, per conto della stessa di un esame della proposta del Soprintendente di Pisa, da lui avanzata in piena legittimità nell'ambito della legge 1º giugno 1939, n. 1089, quale funzionario dello Stato, e per conto e nell'interesse del medesimo, volutamente confondendo questa situazione giuridica e di preciso dovere e diritto, con quella delle altre tremila proposte e idee, frutto di iniziative di privati da nessuno sollecitate o dovute. Consegu-

immediatamente la paradossale conclusione, addirittura contro lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che il Soprintendente Lumini per far prendere in considerazione dalla pubblica Amministrazione quello che è prodotto del suo studio ed ingegno, deve presentare la sua proposta come libero ingegnere a quello stesso organo dell'amministrazione presso il quale è in regolare servizio!

Ora questo mi pare che non sia giusto. Trattandosi di un funzionario dello Stato, nell'ambito prescritto, si deve esaminare la proposta che fa.

P E R R I . Ma chi giudica?

M A I E R . Non do la soluzione per tutte le questioni; sto esponendo come sono andate le cose. La risposta che è stata data, in sostanza, dice: l'ingegner Lumini presenti il suo progetto e partecipi al concorso. E questo a mio avviso, come ho già detto, è inaccettabile.

È appena il caso di rilevare che l'appalto concorso, una volta affermato con l'apposita legge dei 3 miliardi, legittimerà tutte le possibilità di intervento, anche le più ampie, le più eroiche ed irreversibili: 3 miliardi infatti — a detta dei tecnici — sono sufficienti anche per demolire e ricostruire completamente la Torre.

Va aggiunto ancora ed infine che il genere dell'intervento proposto, discendendo come naturale conseguenza da uno studio storico-tecnico che ha accertato le vicende costruttive della Torre, ha carattere squisitamente scientifico e di ricerca sperimentale, avendosi altresì la certezza assoluta che in nessun caso potrà derivare danno alcuno al monumento poichè, insieme al terreno, esso non verrà toccato in alcuna parte.

Questa proposta, inoltre, ha ottenuto, tra gli altri, il conforto di un critico severo qual è il professor Carlo Ludovico Ragghianti che ha confermato la giustizia di tale impostazione in un articolo apparso, se non erro, su *Il Corriere della sera*: e chi conosce Carlo Ludovico Ragghianti sa che ha un temperamento molto difficile, ma nel contempo — pur senza essere un tecnico della

materia — ha una competenza ed una preparazione in questo campo veramente notevoli.

Noi quindi possiamo essere sicuri che le ricerche fatte e lo studio effettuato in ordine a quello che avvenne al momento della costruzione della Torre e quindi ai provvedimenti che già allora furono adottati per rendere possibile la costruzione stessa, sono validissimi.

Detto questo riconfermo che mi pare strano che non si possa prendere in considerazione in una forma qualsiasi la proposta fatta dal Soprintendente ai monumenti e alle gallerie di Pisa, soprattutto se si tiene presente che attuando queste opere sperimentali, che potrebbero al massimo comportare una spesa di 120 milioni, avremmo, nella peggiore delle ipotesi, ulteriori dati per stabilire il comportamento della Torre e del terreno.

Pertanto la risposta che è stata data alla mia interrogazione non può essere assolutamente accettata: non si può pretendere infatti che un funzionario dello Stato, che ha una giurisdizione notevole come quella del Soprintendente ai monumenti e alle gallerie di Pisa (si tratta di 5 province importantissime per quanto riguarda le opere d'arte) possa eseguire lo studio definitivo e il progetto esecutivo con i soli suoi mezzi.

Con questo non voglio certo intralciare l'iter del presente disegno di legge: vorrei soltanto che prima di dar corso all'appalto-concorso per l'esecuzione delle opere di consolidamento della Torre si eseguissero le opere previsionali proposte che servirebbero — ripeto — per accertare meglio la situazione, dando la possibilità al Soprintendente di Pisa di approfondire questi studi non come persona, ma come titolare dell'importante ufficio.

Questa è la richiesta che io faccio e su di essa vorrei sentire l'opinione della Commissione e dell'onorevole Ministro.

B O N A Z Z I . Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame anche se ritengo che indubbiamente i 3 miliardi e 200 milioni previsti rappresentano una forte spesa. Sono però del parere che sia

giusto effettuarla poichè — e credo che su questo siamo tutti d'accordo — la Torre di Pisa costituisce uno dei monumenti più insigni del nostro Paese. Essa è conosciuta in tutto il mondo, tanto è vero che non manca mai negli uffici turistici una sua riproduzione fotografica, tra le altre (il golfo di Napoli, il Colosseo, eccetera) che reclamizzano le bellezze artistiche dell'Italia.

Sono dunque favorevole al disegno di legge e ritengo che lo Stato dovrebbe riservare a questo settore molte delle cose che effettua in altri settori; sottolineo le parole del Presidente che nella sua relazione ha richiamato l'esigenza di affrontare il problema in maniera organica. Questa esigenza è riconosciuta unanimemente nel nostro Paese ed è il tema di vari convegni, tavole rotonde e dibattiti e in tal senso vengono presi impegni anche da parte di Ministri, ma poi i progetti, le proposte di soluzione non vengono realizzati, le promesse non sono mantenute e molti monumenti continuano a cadere in pezzi perchè abbandonati. Quando poi si è costretti ad affrontare le opere di ripristino, si spendono somme molto maggiori.

Vorrei fare una sola osservazione: all'articolo 4 laddove si parla dei membri della Commissione, sarebbe preferibile usare il termine « funzionario » invece di « impiegato ».

M A I E R . Non esiste il termine « funzionario ».

B O N A Z Z I . La mia è, comunque, una osservazione del tutto formale.

Concludo, ribadendo che voterò a favore del provvedimento.

M A D E R C H I . Concordo con le considerazioni del collega Bonazzi, ma arrivo ad una conclusione diversa a seguito di quanto fatto presente dall'intervento del collega Maier. Come mai la giusta proposta di un funzionario il quale ha il compito preciso di provvedere a queste cose, rimane senza risposta e per di più viene equiparata a quella di un libero professionista che dovrebbe partecipare all'appalto-concorso? Se

in questa sede mi si può dare una risposta precisa in proposito, allora posso anche rivedere la mia posizione, altrimenti credo di non poter dare l'approvazione ad un progetto viziato in partenza, per cui preannuncio la mia astensione dal voto.

A N D O'. Nell'annunciare il mio voto favorevole vorrei rettificare una proposizione del senatore Maier, senza alcun scopo polemico. Ha colpito la mia sensibilità la affermazione che con la somma di tre miliardi si sarebbe potuta ricostruire interamente la torre di Pisa; credo, senatore Maier — e non me ne voglia — di non poterla far passare inosservata perchè suona offesa al patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Una costruzione di questo genere in cemento armato potrebbe anche costare meno di tre miliardi, ma pensando al suo valore artistico questa espressione non doveva assolutamente sfuggirle.

M A I E R. Ma non si tratta di ricostruire in cemento armato. Non dimentichiamo che a Firenze abbiamo ricostruito interamente il ponte di Santa Trinita.

A N D O'. Vi sono opere inestimabili che non hanno prezzo, ed una espressione di questo genere suona offesa alla nostra sensibilità artistica.

P E R R I. Desidero esprimere il mio voto favorevole al disegno di legge e, nello stesso tempo, precisare al collega Maier che il Soprintendente non è un tecnico; è soprattutto un artista, non un laureato in ingegneria.

M A I E R. Nel caso specifico è un ingegnere.

P E R R I. Molte valide persone hanno studiato a fondo il problema, ma non sono riuscite a trovare la soluzione. A mio giudizio, quindi, non vi è altra via che quella di esaminare il notevole numero di proposte pervenute per giungere possibilmente a una conclusione. Pertanto, se l'ingegner Lumini ha delle proposte da fare, queste do-

vranno essere giudicate in rapporto a tutte le altre; nè deve ritenersi offeso per il fatto che la sua proposta non è stata presa in considerazione come unica proposta sulla quale esprimere un giudizio. Del resto con 100 milioni si fanno due o tre pali. E nel caso della Torre di Pisa si tratta veramente di rafforzare le fondazioni, non essendovi altro sistema per tentare di salvarla.

Come ho già detto, quindi, sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e mi auguro che non si perda altro tempo.

V O L G G E R. Sono favorevole alla approvazione di questo provvedimento perchè ritengo che la Torre di Pisa sia uno dei monumenti italiani più conosciuti nel mondo e che meriti, quindi, di essere salvato anche se questo dovesse comportare una spesa rilevante.

R A I A. A nome del Gruppo al quale appartengo desidero dichiarare che noi ci asterremo dal votare questo disegno di legge per la sua frammentarietà e per il fatto che si dispongono degli stanziamenti senza riferirli ad un preciso progetto o ad altri progetti in alternativa. Ci sembra, quindi, che non si voglia effettivamente risolvere il problema della Torre pendente di Pisa, ma che si voglia spendere del denaro per alimentare un certo tipo di clientelismo.

M A I E R. Molto brevemente desidero aggiungere alcune cose a quanto ho detto, per fugare alcuni equivoci. Quando ho parlato della possibilità di ricostruire la Torre di Pisa ho inteso dire che i 3 miliardi sarebbero sufficienti per il finanziamento anche delle opere più complesse, quali potrebbero essere lo smontaggio, l'esecuzione del sottofondo e il nuovo montaggio.

G E N C O. Nello smontaggio però qualcosa si deteriora inevitabilmente.

M A I E R. Desidero far presente al senatore Genco che il ponte di Santa Trinita a Firenze è stato ricostruito appunto in questo modo.

Si tratta indubbiamente di una tecnica difficilissima, tuttavia io ritengo che la proposta dell'ingegner Lumini sia senz'altro da prendere in considerazione se non altro perchè — ripeto — può permetterci di acquisire ulteriori elementi per procedere all'appalto-concorso.

PRESIDENTE, relatore. Ringrazio tutti gli onorevoli colleghi per l'apporto dato alla discussione di questo disegno di legge così appassionante non tanto per la sua importanza finanziaria, pure notevole, quanto per l'importanza artistica dell'oggetto al quale il provvedimento stesso si riferisce.

A questo punto, però, è necessario — come è stato già rilevato — non perdere ulteriore tempo, soprattutto in considerazione del fatto — senza con questo voler rivolgere una critica ai colleghi della Camera dei deputati — che l'altro ramo del Parlamento ha aspettato circa un anno prima di approvarlo, senza rendersi conto che il nostro compito non è quello di dare un parere artistico o tecnico, ma di dare un parere soltanto politico. In altri termini, noi dobbiamo dire se la Torre pendente di Pisa è utile o no al patrimonio artistico e turistico del nostro Paese; ora, poichè la risposta non può essere che affermativa e poichè oggi esiste un problema di stabilità, la cui soluzione si rinvia di anno in anno, dobbiamo vedere se è possibile intervenire per consolidarla e per scongiurare l'eventuale pericolo di un crollo.

Ringrazio vivamente il senatore Maier per non aver chiesto di apportare delle modifiche al testo attuale del disegno di legge, che avrebbero ritardato ulteriormente l'approvazione definitiva dello stesso, mentre noi abbiamo il dovere, direi morale e politico, di vararlo nel più breve tempo possibile.

Io mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni manifestate dal senatore Maier; in particolare, per quanto si riferisce alla cifra prevista, desidero fargli presente che noi qui ci limitiamo a stanziare i fondi e a stabilire un certo meccanismo: saranno poi coloro che in materia ne sanno

più di noi — diciamolo pure senza con questo ritenerci sminuiti nel nostro prestigio — in quanto più di noi sono investiti della questione, che cercheranno la strada migliore per impiegarli. Può darsi che 3 miliardi siano troppi, e che quindi ne avanzi qualcuno, o che non siano invece sufficienti, per cui sarà necessario stanziarne degli altri: si tratta però di un problema che lo stesso provvedimento lascia impregiudicato, come pure lascia impregiudicato il modo di intervento. Ed appunto nella visione di questa responsabilità che esula da noi, rientra anche la risposta al senatore Maier per quanto si riferisce alla proposta fatta dall'ingegner Lumini.

A me risulta peraltro che ogni soprintendente passato da Pisa ha predisposto un suo progetto, non so se buono o cattivo: non me ne intendo. Ricordo che quando sono stato Ministro dei lavori pubblici ho stabilito qualche stanziamento per il Duomo e la Torre senza però mai entrare nei dettagli tecnici.

Ritengo però che la commissione che verrà nominata in relazione alla legge, non mancherà di prendere in dovuta considerazione insieme agli altri anche il progetto dell'attuale Soprintendente, ingegner Lumini, che lo stesso Ministro, penso, non mancherà di segnalare.

Non invidio questa commissione, perchè ho l'impressione che dovrà affogare nelle carte. Ricordo che quando ero Ministro dei lavori pubblici mi vennero proposte a questo riguardo cinquanta, cento soluzioni, tanto che mi trovai costretto a rispondere di presentarle alla Soprintendenza locale perchè io non ero qualificato in merito.

Mi sembra che non vi sia altro da aggiungere se non rilevare l'urgenza e l'importanza del provvedimento. La Torre di Pisa ha una grandissima attrattiva turistica e lo si può vedere passando in un qualunque giorno d'estate o d'inverno dal « Prato dei Miracoli », magnifica espressione questa perchè sono tre i miracoli che vi si possono ammirare, la Torre, il Duomo e il Battistero (un quarto miracolo è il Cimitero vecchio, in gran parte disastroso, del quale sono rimaste solo le strutture in pietra, mentre

i quadri, le pitture e gli affreschi per lo più sono stati distrutti). Il Duomo ha una caratteristica particolare — permettetemi una breve digressione — infatti, è l'unico monumento al mondo che ha la prospettiva corretta; guardando la facciata si nota che le cornici vanno divaricandosi, cioè lateralmente verso il fondo vanno leggermente allargandosi affinché da lontano tutta la prospettiva si possa vedere corretta. Ad ammirare questo magnifico complesso di monumenti vengono migliaia di stranieri da ogni parte del mondo: si vedono continuamente persone le quali, e di questo si lamentano i pisani, si trattengono solo mezza giornata dimostrando, comunque, di aver incluso la Torre tra le loro preferenze.

Faremmo cosa altamente saggia se senza modifiche approvassimo oggi questo disegno di legge.

N A T A L I, *ministro dei lavori pubblici*. Mi sia consentita una brevissima dichiarazione, brevissima perchè credo che la relazione introduttiva del Presidente e la sua replica, fatte con particolare passione non solo per la sua comunanza di origine, ma anche per la valutazione obiettiva del valore simbolico e artistico della Torre di Pisa, abbiano chiarito le perplessità affiorate nel corso di questo intervento. Dichiaro, anzitutto, un'adesione piena e completa a quello che il relatore ha affermato nell'ultima parte della sua relazione. Occorre certamente che affrontiamo il discorso delle ricchezze artistiche del nostro Paese; se non vado errato nel progetto '80 sono previste indicazioni che hanno riferimento alla salvaguardia e tutela dei monumenti e dei centri storici. Devo inoltre osservare, in relazione all'intervento del senatore Raia, il quale ha annunciato l'astensione del suo Gruppo, che non è esatto che il provvedimento stanzia una cifra non avente corrispondenza in un progetto o in qualcosa di analogo. Esso trae la sua forza e la sua efficacia dalla legge 19 maggio 1965, n. 506, a seguito della quale è stata nominata una commissione della quale fanno parte anche esperti stranieri, che hanno individuato in larga misura la occorrenza finanziaria per eventuali soluzioni.

Appare pertanto un po' contraddittorio, con tutto ciò che è stato detto in occasione della discussione del bilancio, che possano sorgere delle critiche contro la indicazione globale dello stanziamento. Non vi è alcuna intenzione, da parte del Governo, di andare ad analizzare la somma stanziata nel disegno di legge: naturalmente, nel momento in cui la commissione affronterà l'esame delle varie soluzioni che saranno suggerite — che ritengo debbano essere soluzioni il più possibile aperte — e nel momento in cui saranno esperite le modalità dell'appalto-concorso o del concorso, noi avremo l'esatta individuazione finanziaria della spesa. Se occorreranno altri fondi, dovranno essere stanziati; se invece avanzeranno, credo che nessuno possa pensare che saranno spesi altrimenti.

Il senatore Maier ha ricordato una interrogazione da lui presentata nel novembre 1968. Dirò che il provvedimento è stato presentato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro e con quello della pubblica istruzione, nella seduta del 2 ottobre 1968; il che dovrebbe far supporre che si sono evitate quelle soluzioni parziali che potevano essere state suggerite nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, ma che non è che fossero state accantonate: venivano ritenute e comunque studiate, nell'ambito di questo intervento a maggior respiro, che doveva essere elaborato in relazione a tutti i preliminari compiuti dalla commissione di cui ho fatto dianzi cenno.

Vorrei comunque sottolineare al senatore Maier che nella relazione preparata per la presentazione al Parlamento del disegno di legge si spiegava che trattandosi di lavori del tutto speciali, che non avevano un precedente in atto, la valutazione era stata effettuata avendo presente qualsiasi tipo di soluzione basata su criteri tecnici tradizionali, pur senza pregiudicare minimamente soluzioni particolarmente geniali e per ora non prevedibili. Quindi anche soluzioni che potranno provenire da elementi della Pubblica amministrazione o da privati professionisti saranno tenute nel debito conto.

Ho voluto fare le suddette osservazioni perchè, pur sottolineando l'urgenza del dise-

gno di legge — sulla quale, mi sembra, tutti concordiamo — ho anche voluto dimostrare che esso non rappresenta un'espressione di intervento purchessia, ma è stato formulato sulla base di una precisa indicazione e vuole raggiungere l'obiettivo di garantire adeguatamente il conservamento e la salvaguardia di un documento fondamentale e prezioso della nostra civiltà.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per le esigenze previste dalla presente legge e relative agli interventi per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della Torre pendente di Pisa, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi e duecento milioni così ripartita:

esercizio 1967 . . .	lire 700 milioni
esercizio 1968 . . .	lire 1.250 milioni
esercizio 1969 . . .	lire 1.250 milioni

Le relative somme sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il periodo suddetti.

(È approvato).

Art. 2.

A carico della somma stanziata dall'articolo precedente sono autorizzati:

a) l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere di presidio a salvaguardia della Torre pendente di Pisa che si rendessero necessarie nelle more dello espletamento della procedura di assegnazione e di appalto delle opere definitive;

b) l'espletamento del concorso o appalto-concorso, a carattere internazionale, nonchè, fino ad un ammontare di lire 300 milioni, l'eventuale corresponsione di premi ai concorrenti e gli eventuali rimborsi di spese, come previsti nel bando;

c) la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento nel caso che venga prescelto il concorso di progettazione;

d) l'esecuzione delle opere;

e) fino all'ammontare di lire 200 milioni, oltre il residuo stanziamento di cui alla legge 19 maggio 1965, n. 506, i rimborsi di spese e i compensi ai componenti le commissioni di cui ai successivi articoli 3 e 4 della presente legge, da determinarsi, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè le spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni e atti delle commissioni medesime ed eventualmente anche della commissione già costituita ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge 19 maggio 1965, n. 506;

f) il contributo di cui all'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

La commissione giudicatrice del concorso o appalto-concorso costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1965, numero 506, si pronuncia anche su eventuali proposte e progettazioni di varianti, di qualsiasi provenienza ed in qualsivoglia momento ne fosse ravvisata l'opportunità da parte della direzione dei lavori. La pronuncia della commissione sostituisce il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato nonchè di qualsiasi altro organo previsto da norme vigenti.

Analogamente, alla commissione medesima è altresì demandato il compito di definire le eventuali opere provvisorie di salvaguardia di cui al precedente articolo 2, lettera a), e di esprimere il parere sul relativo progetto esecutivo, mentre il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere alla esecuzione delle dette opere anche mediante affidamento a trattativa privata, prescindendo da ogni altro parere di organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Il compenso ai componenti la commissione anzidetta, da determinarsi in base all'arti-

colo 2, lettera e), della presente legge, viene corrisposto in rapporto anche alle prestazioni sopraindicate.

(È approvato).

Art. 4.

La direzione tecnica dei lavori, per tutte le opere occorrenti per il consolidamento della Torre pendente di Pisa, ai fini della sua stabilità, è affidata ad una commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e costituita da:

a) un impiegato appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'amministrazione dei lavori pubblici, che ne assume la presidenza ed al quale è riservata la firma degli ordini di servizio;

b) un impiegato, appartenente alla carriera direttiva, della direzione generale per le antichità e belle arti, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un docente universitario esperto nella disciplina cui specificamente attiene la soluzione progettuale prescelta nel concorso o appalto-concorso.

(E approvato).

Art. 5.

Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera della Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della Torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della Torre stessa, verrà corrisposto per non più di due anni un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera della Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla Torre riferita al gettito medio registrato negli anni 1966, 1967 e 1968, fino ad un limite annuo di lire 80 milioni.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire 700 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, ed afferente l'esercizio 1967, si provvede median-

te riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1969, derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi medesimi si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi suddetti, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ampliamento e sistemazione della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale (Rieti) » (698)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ampliamento e sistemazione della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale (Rieti) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E N C O , *relatore*. Onorevoli colleghi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale delle foreste e dell'economia montana, ha istituito a Cittaducale, a circa 100 chilometri da Roma, una scuola per allievi sottufficiali e guardie forestali. Gli interessati entrano per concorso nell'Amministrazione forestale e sono poi

obbligati a seguire un corso di uno o due anni nella scuola stessa, che è ubicata, salvo fabbricati nuovi, in un vecchio convento. Ora essa non è più sufficiente a contenere tutti gli allievi, per cui si presenta la necessità di ampliarlo e sistemarlo. Di qui il provvedimento in esame.

Si tratta di un qualcosa che ha notevole interesse per l'economia montana; la spesa richiesta è di un miliardo di lire, che sarebbero impiegate sia nella sistemazione, come dicevo, dei vecchi locali, sia nella costruzione di alloggi per il personale docente della scuola: ufficiali e sottufficiali provenienti dalle varie parti d'Italia destinati a trattenersi per qualche anno in quella sede. Tra l'altro l'edificio in questione è un bene demaniale; per cui mi sembra che, in considerazione anche dei motivi esposti, nulla osti all'approvazione del provvedimento.

N A T A L I, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alle parole del relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di un miliardo, alla costruzione di nuovi edifici ed ai lavori di riassetto, sistemazione ed ampliamento della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale, nonchè alla

costruzione di alloggi, da dare in uso, a titolo oneroso, per il periodo di servizio prestato sul posto, al personale con famiglia destinato alla scuola stessa.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 700 milioni nell'anno finanziario 1969 e di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1970.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni relativo all'anno 1969 si provvede per lire 400 milioni a riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e per lire 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo dello stesso stato di previsione per l'anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,10.